

Concorso di colpa al pedone che attraversa fuori dalle strisce

Annamaria Villafrate | 12 mar 2021

La Cassazione ribadisce che anche il pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali e non controlla il semaforo è responsabile del sinistro.



- [Concorso di colpa al pedone](#)
- [Avvistabilità concreta del pedone da parte del conducente](#)
- [Al pedone il 50% di colpa se attraversa fuori dalle strisce](#)

Concorso di colpa al pedone

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6514/2021 (sotto allegata) torna a occuparsi del concorso di colpa del pedone e ribadisce che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce e in condizioni particolari. Vediamo ora, più in dettaglio, questa interessante vicenda giudiziaria che vede coinvolti il conducente del mezzo e i congiunti del soggetto investito, deceduto in conseguenza del sinistro.

Un ultrasessantenne nell'attraversare un viale di Roma viene investito da un autocarro privo di assicurazione, fuori dalle strisce pedonali e muore a causa delle lesioni riportate. La moglie, i figli e i nipoti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo che la colpa del sinistro sia interamente del pedone.

I congiunti però appellano la decisione e la Corte questa volta riconosce una responsabilità del 50% a carico del conducente, condannando costui e il Fondo Garanzia Vittime della Strada a risarcire i figli in proprio e in ragione delle loro [quote ereditarie](#) e i nipoti.

Avvistabilità concreta del pedone da parte del conducente

Il proprietario dell'autocarro però propone ricorso in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

- Con il primo si duole della negligenza che gli è stata contestata dalla Corte, la quale al riguardo ha affermato che "scattata la luce verde nella sua direzione non poneva attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo (...) e se la conformazione del mezzo e/o altezza non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso lo specchietto laterale, avrebbe dovuto/potuto sporgersi con la testa fuori dal finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell'autocarro, prima di rimettersi in movimento." Il giudice dell'impugnazione inoltre non avrebbe valutato se il pedone fosse effettivamente visibile da parte sua nel momento in cui è stato investito, trovandosi lo stesso già davanti all'autocarro.
- Con il secondo invece lamenta la mancata valutazione da parte del giudice civile della consulenza tecnica espletata in sede penale, prova decisiva e acquisita regolarmente agli atti del processo.

I congiunti invece presentano ricorso incidentale, contestando con il primo motivo del ricorso la violazione del principio di rilevanza causale, per avere la Corte d'appello accertato l'assenza di nesso di causa tra la condotta attribuita alla vittima e il suo investimento, attribuendo ciò nonostante alla stessa un concorso di colpa del 50%.

Al pedone il 50% di colpa se attraversa fuori dalle strisce

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6514/2021 (sotto allegata) respinge però sia il ricorso principale che quello incidentale.

Per quanto riguarda il ricorso del conducente la Cassazione precisa che con il primo motivo il ricorrente propone un vizio motivazionale, in quanto la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della concreta "avvistabilità" del pedone da parte sua. Vizio che per gli Ermellini però non sussiste. La Corte infatti alla pagina 8 della sentenza dimostra di aver tenuto debitamente in considerazione il fattore della avvistabilità del pedone affermando che: "Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce.

Cosicché il (conducente) investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell'autocarro, praticamente in senso trasversale rispetto alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il (pedone) non spuntava all'improvviso da un'auto in sosta, perché queste si trovavano all'interno dell'area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare."

Inammissibile oltreché infondato invece il secondo motivo del ricorso, in quanto il ricorrente trascura di trascrivere il contenuto della perizia, non indica il momento in cui tale documento è stato prodotto e non fornisce neppure indicazioni utili finalizzate a rintracciarlo nel fascicolo d'ufficio. La Corte precisa inoltre che il giudice è libero di decidere di quali mezzi di prova avvalersi ai fini del decidere. Lo stesso può infatti stabilire i mezzi sui quali basare il proprio ragionamento, così come di definirne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere infine quelli più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in essi sottesi, salvi i casi tassativi previsti dalla legge.

In merito al ricorso incidentale merita segnalare, in relazione al motivo con cui i congiunti della vittima respingono l'attribuzione del concorso di colpa del 50% alla vittima, che la Cassazione lo considera infondato. La Corte di Appello ha infatti premesso nella sentenza che, in base all'interpretazione giurisprudenziale corrente, l'art. 2054 c.c. al primo comma pone a carico del conducente dell'automezzo una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di prova contraria. Ha poi effettuato una comparazione della colpa, nel rispetto delle risultanze di causa, valutate le quali ha concluso che anche il pedone ha dato causa parziale all'evento perché, in violazione delle norme del codice della strada, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza controllare il colore del semaforo e senza accertarsi di poter completare l'attraverso in condizioni di sicurezza.

Leggi anche:

- [Cassazione: colpa del pedone investito perché attraversa di corsa](#)
- [Concorso di colpa per il pedone che non attraversa sulle strisce](#)
- [Incidente stradale: quando il pedone ha torto](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 6514/2021](#)

Fonte: Concorso di colpa al pedone che attraversa fuori dalle strisce <https://www.studiocataldi.it/articoli/41371-concorso-di-colpa-al-pedone-che-attra-versa-fuori-dalle-strisce.asp#ixzz6oyPvKw00>

(da www.StudioCataldi.it)



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CHIARA GRAZIOSI

Presidente

CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere

ANNA MOSCARINI

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 24/09/2020 CC

Cron. 6514

R.G.N. 36097/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 36097/2018 proposto da:

SG, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avvocato Nervi Giovanni che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Spinelli Giovanni

- ricorrente -

contro

DF in proprio e quale erede di DDV, ZI, ZM, ZS in proprio e quali eredi di DC elettivamente domiciliati in Roma alla via Cassiodoro n. 1/a presso lo studio dell'avvocato Anecchino Marco che li rappresenta e difende

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

G S.p.a.,

- intimata -

avverso la sentenza n. 03076/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2018;

Lofo
1464

9



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2020 da Cristiano Valle, osserva quanto segue:

FATTI DI CAUSA

I) Il 18/09/2009 LD , di anni settantanove, nell'attraversare, in Roma, il viale Marconi, venne investito da un autocarro al di fuori dalle strisce pedonali.

I.1) L'autocarro, sprovvisto di assicurazione, era condotto da GG e risultava di proprietà di GS

I.2) Il procedimento penale si concluse, dopo una perizia disposta dal P.M., con richiesta di archiviazione non opposta dai familiari del defunto.

I.3) Il Tribunale di Roma, adito da moglie, figli, nipoti, di LD , rigettò la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo la colpa esclusiva del pedone.

I.4) Su appello dei di lui congiunti la Corte di appello territoriale ha affermato la colpa concorrente, al cinquanta per cento, del conducente dell'autocarro ed ha condannato il proprietario del mezzo, GS , e la I Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore di F e CD in proprio della somma di euro 111.216,28 ciascuno e di F e CD , in misura della loro quota ereditaria, della somma di € 111.216,28; e in favore di S e IZ di € 27.804, 05 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in misura corrispondente al grado di colpa ritenuto.

I.5) Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, GS , proprietario dell'autocarro.



I.6) Resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, FD in proprio e quale erede di VDD, I, M e SZ in proprio e quali eredi di DC, a sua volta erede della madre VDD.

I.7) G S.p.a., subentrata ad I S.p.a, è rimasta intimata.

I.8) Il P.G. non ha depositato conclusioni.

I.9) Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Il ricorso principale così censura la sentenza d'appello.

II.1) Primo motivo, così testualmente: *«violazione degli artt. 2054 comma 1 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la Corte d'appello ha ritenuto di individuare nel comportamento del conducente G una negligenza ovvero: "ed invero il conducente del veicolo, scattata la luce verde nella sua direzione, non poneva adeguata attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo, egli stesso dichiarava, nella immediatezza del fatto, di avere guardato (solo) nello specchietto a destra, e non anche a sinistra. E se la conformazione del mezzo e/o altezza del finestrino non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso lo specchietto laterale, avrebbe potuto/dovuto sporgersi con la testa fuori del finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell'autocarro, prima di rimettersi in movimento, mutando le condizioni di circolazione in atto" (sentenza appellata pag. 8 righe 6 e seguenti).*

La censura che si propone appare un apprezzamento sul fatto non sindacabile in sede di legittimità e tuttavia si reputa che la Corte abbia omissis di valutare un altro decisivo fatto ovvero se fosse



concretamente visibile il D da parte del conducente al momento esatto in cui venne investito ovvero quando il D già si trovava davanti all'autocarro (così pagina 22 relazione CTU Geom. M prodotta sub doc. 4 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado)...».

II.2) Il secondo mezzo propone censura di violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. Il mezzo afferma che il giudice d'appello nella propria sentenza nulla dice in merito alla consulenza tecnica svolta in sede penale, omettendo così la valutazione di una prova decisiva e regolarmente confluita nel giudizio.

II.1.1) Il primo motivo del ricorso principale propone una censura non di omesso esame, ma di (asserito) vizio motivazionale cadente sulla motivazione laddove la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione «l'avvistabilità» concreta da parte del G , conducente dell'autocarro investitore, del LD

Il vizio, sebbene nella prospettazione di omissione di motivazione, non sussiste. Alle pagine 8 e seguenti la motivazione della sentenza in scrutinio esamina partitamente la questione della concreta possibilità di avvistamento, per il conducente del mezzo, del pedone, affermando: «Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il G investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell'autocarro (la terza della carreggiata verso Piazzale della radio) praticamente in senso trasversale alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il D non spuntava all'improvviso da auto in sosta, perché



VI) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24 settembre 2020.

Il Presidente
Chiara Graziosi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0301

- 9 MAR. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti